
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2026-2028

**REVISORE UNICO
COMUNE DI CRESSA**

Verbale n. 8 del 16.07.2025

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2026-2028**

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione del Comune di Cressa per gli anni 2026-2028;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D. Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) l'art. 174, T.U.E.L. indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno"*;

c) il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011 chiarisce che *"il D.U.P., costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*. La Sezione strategica (Se.S.), prevista al punto 8.1, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si

precisa che la Sezione operativa (Se.O.) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Se.S. del D.U.P. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La Se.O. individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Se.S.. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del D.U.P., sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

e) richiamato il D.L. 19.05.2020 n. 34 coordinato con la legge di conversione 17.07.2020 n. 77 recante misure urgenti in materia della salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19 pubblicato in GU n. 180 del 18/7/2020, che posticipava al 30/09/2020 l'adempimento per l'anno 2020

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio comunale deve esaminare e discutere il D.U.P. presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in un'approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del D.U.P. al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al D.U.P., l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del D.U.P. confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del D.U.P. con le linee programmatiche di mandato;
- c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) preso atto che sono contenuti nel D.U.P. i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore e che quindi per questi non state effettuate deliberazioni ulteriori:
 - Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
 - Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112

- Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
- Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, c. 4, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98
- La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2026-2028

e) Si evidenzia che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

CONCLUSIONE

Tenuto conto

- a) che in assenza dello schema di bilancio di previsione finanziario non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel D.U.P.;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del D.U.P. da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore.

Il collegio di revisione

Il Revisore Unico

